

## **COMUNICATO**

### **INNOVAZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA INTRODOTTE DALL'ART. 12 DEL D.L. 78 DEL 31/05/2010 (convertito con modifiche nella L. 122 del 30/07/2010)**

#### **Le scelte del Governo ricadono anche sul personale del Comparto Sicurezza**

Come già evidenziato molte volte, il personale del Comparto Sicurezza e Difesa non è purtroppo esente dagli effetti della manovra estiva di questo Governo, nonostante le promesse che prevedevano di salvaguardarne il lavoro, i redditi e la specificità.

La FP CGIL informa che, allo stato attuale, le nuove disposizioni in materia pensionistica introdotte dal D.L. 78/2010, convertito con modifiche nella L. 122/2010, ricadono direttamente anche sul personale delle **Forze di Polizia**, delle **Forze Armate** e del **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**.

Questo è ciò che si evince dalle recenti note INPDAP:

- **Circolare Inpdap n. 17 del 08/10/2010**  
*(Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto)*  
<http://www.inpdap.gov.it/archiviofile/normativa/interna/08-10-2010-CIRC17.pdf>
- **Circolare Inpdap n. 18 del 08/10/2010** (in allegato)  
*(Interventi in materia pensionistica)*  
<http://www.inpdap.gov.it/archiviofile/normativa/interna/08-10-2010circ18.pdf>
- **Circolare Inpdap n. 15013 del 27/10/2010** (in allegato)  
*(Applicabilità delle finestre mobili al personale del Comparto Sicurezza e Difesa)*

Per questi motivi, la FP CGIL ha chiesto un incontro urgente ai Ministri competenti (*Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministro della Giustizia, Ministro degli Interni, Ministro per la Pubblica Amministrazione e innovazione*) al fine di chiarire i punti ancora oggetto di interpretazione e verificare se vi siano aperture da parte del Governo per modificare il provvedimento nei confronti del personale del Comparto, vista anche la tanto sbandierata "specificità".

Tra le novità che ci riguardano, segnaliamo in particolare:

#### **1) ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - DECORRENZA (FINESTRE DI USCITA) PER TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA'**

E' previsto, per i lavoratori dipendenti, l'accesso al pensionamento di vecchiaia e di anzianità decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Le cosiddette "finestre mobili" (di 1 anno) - introdotte dai commi da 1 a 5 dell'art. 12 D.L. 78/2010 - si applicheranno anche al personale del Comparto Sicurezza e Difesa che maturerà i requisiti per il pensionamento dal 01 gennaio 2011. **Quindi, un anno di lavoro in più!!!**

Questa interpretazione estensiva dell'applicazione delle finestre all'anzianità, così formulata, comprenderebbe anche la norma speciale prevista con D.lgs. 165/97 (specifica per il personale delle FF.PP., delle FF.AA. e dei VV.FF. nonché per il personale non contrattualizzato del P.I.), nonostante nel D.L. 78/2010 non si trovi traccia di modifiche o di abrogazione di tale Decreto legislativo.

Si auspica che nell'incontro che a breve avrà luogo, giunga un chiarimento che permetta al personale del Comparto di continuare ad usufruire della precedente normativa.

Le nuove disposizioni NON riguardano invece coloro che hanno maturato o maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31/12/2010, anche se la richiesta di quiescenza sarà presentata in data successiva.

## **2) ADEGUAMENTO REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA**

Si prevede, inoltre, l'estensione anche al personale del Comparto Sicurezza e Difesa dell'adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia per la generalità dei lavoratori a partire dal 2015. L'adeguamento seguirà dei parametri incardinati agli incrementi della speranza di vita, aggiornati con cadenza triennale. Unica limitazione si avrà (solo) in sede di prima applicazione, dove l'incremento dei requisiti non potrà essere superiore a tre mesi.

Ciò che risulta paradossale, tuttavia, è che tale adeguamento sia a senso unico, esclusivamente al rialzo. Non viene, infatti, previsto un ritocco al ribasso dei limiti per la pensione di vecchiaia nel caso malaugurato in cui l'aspettativa di vita diminuisca.

## **3) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) E TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS)**

Il personale assunto dal 01/01/2001, come noto, è già inserito in regime di TFR.

Per il restante personale (assunto prima del 01/01/2001), il TFS rimane valido come metodo di calcolo per il periodo lavorativo maturato fino al 31/12/2010.

Con le modifiche introdotte dal D.L. 78/2010, a decorrere dal 01/01/2011 gli accantonamenti verranno trasformati in TFR.

Non è ancora chiaro, a tal fine, il metodo di calcolo che si intende applicare per la quota di TFR.

Al momento della cessazione del servizio, pertanto, dovrà essere liquidato un trattamento composto da una quota A (TFS) più una quota B (TFR).

Si precisa che a seconda del metodo che verrà utilizzato al fine di quantificare gli accantonamenti del TFS, sarà possibile valutare se la modifica normativa determinerà una perdita economica sull'importo liquidato, a seconda della percentuale delle voci stipendiali utilizzate come base di calcolo (80 – 100%).

Per completezza di informazione, si allegano alcuni schemi esemplificativi elaborati recentemente dalla **FP CGIL - Dipartimento Sindacale e Ufficio Studi**, che illustrano i metodi di calcolo di TFS e TFR anche sulla base del nuovo procedimento normativo.

- ✓ **Schema 1:** Calcolo dell' Indennità di Buonsuscita attuale, per il personale assunto prima del 01/01/2001;
- ✓ **Schema 2:** Calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), così come previsto per il personale assunto dopo il 01/01/2001;
- ✓ **Schema 3:** Aspetti fiscali. Esclusivamente per il personale assunto prima del 01/01/2001, a seconda dell'Ente pubblico considerato viene illustrata la trattenuta fiscale operata sull'importo da liquidare, posto che all'attualità ogni lavoratore del Comparto Sicurezza contribuisce per un 2,5% alla formazione del TFS (trattenimento direttamente in busta paga).
- ✓ **Schema 4:** Comparazione del TFS. Nello schema vengono riportate le differenze tra il calcolo attuale del TFS (fino al 31/12/2010) e le due ipotesi di calcolo dal 01/01/2011, a seconda che le voci stipendiali concorrano alla formazione per l'80% o per il 100% dell'indennità.
- ✓ **Schema 5:** Problematiche in corso. Lo schema evidenzia le problematiche aperte relative alla formazione della futura buonsuscita.

**Corrado Bortoli**

Coord. regionale FP CGIL Piemonte – Corpo forestale dello Stato